

## Atti Senato n. 1217 e 1666

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli

### **esperti danni e valutazioni.**

Relazione APAID.

Letti gli atti in oggetto e le proposte di modifica al codice delle assicurazioni si riassumono in 6 punti gli argomenti trattati:

- 1) La scelta dei professionisti incaricati di valutare i danni derivanti dalla circolazione stradale, o risarcibili in base alle polizze a garanzia dei danni diretti denominate CVT (Corpi Veicoli Terrestri) è demandata alla CONSAP con un sistema di turnazione e procedura da stabilirsi.
- 2) E' fatto divieto alle compagnie di assicurazione di accertare direttamente i danni attraverso dipendenti o fiduciari non designati da CONSAP.
- 3) CONSAP e le associazioni di categoria degli "esperti danni e valutazioni" stabiliscono di comune accordo le tariffe professionali da applicare alle prestazioni degli esperti.
- 4) La professione di esperto danni e valutazioni è incompatibile con altre attività dipendenti sia pubbliche che private.
- 5) Abrogazione ruolo Periti Assicurativi ed istituzione Albo Esperti Danni e Valutazioni.
- 6) Aggirare l'incarico al professionista imponendo un divieto per le compagnie di stabilire accordi con le Carrozzerie.
- 7) Affidamento alla EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali) della cassa mutua e pensione.

Nell'apprezzare l'interessamento del legislatore su questa categoria che dall'anno della sua regolamentazione (1992) non ha mai avuto nessuna tutela, neanche quelle che erano state fissate dalla legge stessa (166/91). Erano presenti oltre 40 articoli poi ridotti a 5 nel codice delle assicurazioni odierno. Si parlava degli stessi argomenti negli articoli abrogati, quali l'obbligo di incarico, le parcelle, le tutele, gli esami, le sanzioni.

I sette punti enunciati ben soddisfano questa associazione, che auspica un veloce iter ed approvazione delle modifiche citate.

Brevemente per ampliare e confermare i vari punti si aggiunge:

1) Il **sistema gestionale di affidamento degli incarichi** agli esperti dovrà essere ovviamente automatico e stabilito a rotazione tra gli iscritti all'albo, con un sistema che garantisca l'immediata designazione del professionista e la sua chiamata in causa dalle parti interessate. Il professionista dovrà intervenire entro 24 ore o rimettere l'incarico che automaticamente passerà ad altro professionista. L'esperto dovrà avvalorare la sua valutazione non usando i parametri indicati ed obbligati dalla compagnia anche se conosciuti quali costo orario di manodopera, materiali e ricambi, ma quelli che consentano un ripristino a regola d'arte del danno con caratteristiche estetiche e di sicurezza pari a quelle che il veicolo aveva prima del danno.

Appare inverosimile che lo stesso professionista, quando opera su incarico della compagnia si esprima con una valutazione che è di gran lunga inferiore di quando valuta il danno per il Giudice il quale indica di usare i parametri di piazza e di considerare anche i danni indiretti quale svalutazione del veicolo e fermo tecnico. Questo porta alcuni danneggiati, quelli più abbienti che possono far riparare il veicolo anticipando i costi di riparazione, ad intasare le aule giudiziarie per ottenere il giusto risarcimento.

2) **Divieto per le compagnie di assicurazione di accertare direttamente i danni** tramite dipendenti o accordi con strutture che non effettuano l'accesso diretto ai veicoli danneggiati come stabilito al punto precedente.

Questo è un punto delicato che coadiuva una anomalia data dalla legge sull'indennizzo diretto (CARD) in quanto la compagnia che sarebbe debitrice in base alla responsabilità domanda la liquidazione a quella dell'assicurato danneggiato. E' evidente che questo meccanismo fa lievitare il costo del danno in quanto la compagnia delegata paga un danno che gli verrà rimborsato a forfait dalla compagnia del responsabile.

La corretta valutazione è alla base di un equo e giusto risarcimento perché con una valutazione forfettaria ci sarà sempre che ne trarrà beneficio e chi (ovviamente le figure più deboli) ne otterrà un danno ulteriore.

3) **Le tariffe** sono inoltre un punto dolente di questa legge. Anche se stabilite nella precedente versione della legge, la 166/92, non sono state mai approvate. Ora esistono compagnie che offrono ai loro fiduciari meno di quanto costi un'ora di manodopera del carrozziere, anche se per effettuare l'accesso e la perizia sia necessario, mediamente, almeno il doppio.

Esistono poi le società intermediarie tra compagnie e periti che fissano con le compagnie parcelle accettabili, ma poi retrocedono al professionista compensi che vanno da un terzo alla metà della parcella concordata con le compagnie.

Altre società invece rendono alla compagnia il servizio di authority che altro non è che una valutazione su base fotografica effettuata da chiunque abbia un minimo di conoscenza della materia ed a parcelle nettamente inferiori, con i problemi di equità già citati.

4) **L'incompatibilità** è un argomento che non è il caso di approfondire essendo evidenti le anomalie che produce al sistema la possibilità per tutti di fare i periti. Su questo punto insisterei invece nell'affermare che in futuro l'esperto danni e valutazioni debba avere una sua scuola che potrebbe essere anche quella di Perito Industriale che come sappiamo dopo il biennio conta oltre 30 specializzazioni ed una di queste potrebbe essere quella di esperto in danni e valutazioni con tutti i benefici che ne conseguono.

5) **Abrogazione del ruolo dei periti assicurativi ed istituzione dell'albo esperti** danni e valutazioni. Siamo senza l'altro d'accordo e questo è enunciato nel nostro statuto dove abbiamo sostituito la parola assicurativi con auto e danni, ad esprimere in nostro dissenso alla voce periti assicurativi sin dalla nostra costituzione ormai decennale, anche se tutti i nostri iscritti sono tutti iscritti al RNPA.

6) **Impedire alle compagnie di fare accordi con le carrozzerie.** Senz'altro d'accordo aggiungerei come detto al punto 3 impedirei anche accordi tra le compagnie ed altre strutture. L'incarico deve essere diretto e designato da una parte terza.

7) **Affidamento alla EPPI** (Ente di Previdenza dei Periti Industriali) della cassa mutua e pensione è una tutela per una categoria che rende un servizio sociale a tutela della equità e legalità in questo settore che rappresenta grandi interessi economici e di sicurezza.

Si resta a disposizione per approfondire i vari temi in un contesto temporale più ampio.

APAID

Il presidente

P.A. Roberto Marino